



COMUNE DI CIS

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 25/2021 del Consiglio Comunale

Oggetto: Revisione delle partecipazioni societarie ai sensi del d.lgs. 19/8/2016, n. 175 e ai sensi all'art.18, co3 bis, LP 01.02.2005 n.1 e art.24 co 4 L.P. 29.12.2016 n.19:

L'anno duemilaventuno addì 27 del mese di dicembre alle ore 20.30, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato, il Consiglio Comunale in modalità streaming

PRESENTI I SIGNORI: ASSENTI g. in. ASSENTI g. in.

MENGONI FABIO			MENGONI GIORGIO		
ZADRA FRANCO			SANDRI MARIO		
ZADRA MATTEO			DAPOZ GIUSEPPE	x	
BRUN GIUSEPPE			ZADRA LOREDANA		
IMPELLIZZERI MATTIA			CICOLINI ERICA		
CALVETTI FABIANO	x		EBLI LUCA		

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica.

Assiste il Segretario comunale signor Bonvicin dott Paolo il quale provvede alla redazione del presente verbale

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Mengoni Fabio nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Vengono eletti scrutatori i consiglieri: signor Impellizzeri Mattia e signora Loredana Zadra

Oggetto: Revisione delle partecipazioni societarie ai sensi del d.lgs. 19/8/2016, n. 175 e ai sensi all'art.18, co3 bis, LP 01.02.2005 n.1 e art.24 co 4 L.P. 29.12.2016 n.19:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione n.ro 27 di data 28.09.2017 il Consiglio comunale di CIS procedeva alla revisione straordinaria della situazione dell'ente in esito alle partecipazioni determinando

... di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Cis alla data del 31 dicembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

l'esito della revisione straordinaria derivava dall'analisi della situazione tenuto conto delle vigenti disposizioni normative in materia ed in particolare:

- a) che ai sensi dell'art. 24 l.p. 27 dicembre 2010, n. 27 – come modificato dal testé richiamato art. 7 l.p. n. 19/2016 cit.- gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 d.lgs. n. 175/2016 cit.;
- b) che, ai sensi dell'art. 24 co. 1 l.p. b. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4 co. 1 e 2 d.lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;
- c) che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
 - per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo.
 - allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3)
 - qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7).
- d) che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di CIS e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P.
- e) le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, co. 1, d.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.
- f) che per effetto dell'art. 7 co. 10 l.p. n. 19/2016, entro il 30 settembre 2017, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute al 31

dicembre 2016, data di entrata in vigore della suddetta legge provinciale, individuando quelle che devono essere alienate.

Rilevato che, nel 2018 con deliberazione n.ro 29 dd 28.12.2018 si procedeva alla revisione annuale delle partecipazioni societarie ai sensi del d.lgs. 19/8/2016, n. 175 in considerazione del fatto che, ai sensi all'art.18, co3 bis, LP 01.02.2005 n.1 e art.24 co 4 L.P. 29.12.2016 n.19 e ss.mm.ii, gli enti locali della Provincia di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31.12. di ogni anno alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, e ad adottare un programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano detentrici di partecipazioni in società che integrino i presupposti indicato nelle norme citate. L'allegato alla delibera n.ro 29/18, riprendeva il documento di cui alla delibera 27/2017 che comprende le singole schede per le società partecipate dall'Ente redatte sulla base dei modelli sopra citati – predisposti dalla Corte dei Conti per la revisione straordinaria effettuata nel 2017 - e con riferimento al testo del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 riferito agli articoli sopra evidenziati, l'indicazione analitica delle condizioni che devono essere soddisfatte per il mantenimento della partecipazione e il ricorrere o meno di dette condizioni per le società partecipate dal Comune di Cis. Successivamente alla revisione ordinaria del 2018 non si è ritenuto di dover procedere a nuova revisione permanendo immutate sia le condizioni che devono essere soddisfatte per il mantenimento della partecipazione e il ricorrere o meno di dette condizioni per le società partecipate dal Comune di Cis, sia gli assetti delle partecipate

Rilevato che, nel 2020 con deliberazione n.ro 33 dd 28.12.2020 si era proceduto ad integrare e aggiornare tale documento mantenendone praticamente invariati i contenuti in esito alla valutazione sulle caratteristiche delle partecipazioni e alle considerazioni per le quali si riteneva allora e si ritiene ora di mantenere le partecipazioni in essere. L'aggiornamento e la revisione attuata fanno riferimento:

- alla intervenuta modifica dell'assetto societario delle partecipate IDROELETTRICA BARNES SRL e del CONSORZIO IDROELETTRICO BARNES a seguito di fusione eterogenea proporzionale per incorporazione della seconda da parte della prima. Il progetto di fusione (approvato dal Comune di Cis con deliberazione consiliare n.ro n.ro 30 dd 28.12.2018) ha trovato attuazione nel corso del 2019 per cui, al 31.12.2019, le partecipazioni in società del Comune di Cis risultavano variate rispetto al quadro complessivo approvato in occasione della precedente revisione ordinaria del 2018 riferita alla situazione al 31.12.2017.
- alla intervenuta fusione per incorporazione di Trentino Network Srl in Informatica Trentina Spa e avvio operativo di Trentino Digitale Spa.

Considerato che:

- l'allegato alla delibera n.ro 29/18, così come integrato con la delibera n.33/2020, riprende il documento di cui alla delibera 27/2017 che comprende le singole schede per le società partecipate dall'Ente redatte sulla base dei modelli sopra citati – predisposti dalla Corte dei Conti per la revisione straordinaria effettuata nel 2017 - e con riferimento al testo del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 riferito agli articoli sopra evidenziati, l'indicazione analitica delle condizioni che devono essere soddisfatte per il mantenimento della partecipazione e il ricorrere o meno di dette condizioni per le società partecipate dal Comune di Cis. Successivamente alla revisione ordinaria del 2018 non si è ritenuto di dover procedere a nuova revisione permanendo immutate sia le condizioni che devono essere soddisfatte per il mantenimento della partecipazione e il ricorrere o meno di dette condizioni per le società partecipate dal Comune di Cis, sia gli assetti delle partecipate.
- che ora si è rivisto e riproposto praticamente immutato tale documento, aggiornato alla situazione al 31.12.2020 mantenendone praticamente invariati i contenuti in esito alla valutazione sulle caratteristiche delle partecipazioni e alle considerazioni per le quali si riteneva allora e si ritiene ora di mantenere le partecipazioni in essere.
- unitamente al documento citato di approveranno le medesime schede aggiornate cui è acclusa una sintesi del bilancio degli ultimi anni e i dati necessari a soddisfare le disposizioni normative in materia per la successiva trasmissione al MEF e alla Corte dei Conti, per il medesimo periodo di riferimento;
- dall'analisi delle suddette schede non risultano partecipazioni societarie per le quali ricorrano le condizioni normative che impongano l'alienazione delle quote possedute dal Comune di Cis, talché dall'analisi del loro contenuto non emerge alcuna necessità di procedere in tal senso;

- dall'analisi della situazione societaria in essere non risulta neppure la configurabilità di situazioni che possano condurre a ulteriori processi di fusione o soppressione necessaria, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle società in partecipazione;

Si osserva che a margine dell'analisi puntuale al 31.12.2017 già nel dicembre del 2018 si era provveduto integrare il quadro della situazione esprimendo parere in merito alla proposta di fusione per incorporazione fra Idroelettrica Barnes srl e Consorzio Idroelettrico Barnes, di cui si è preso atto nell'aggiornamento di cui alla delibera 33/2020, ad operazione avvenuta nel corso del 2019.

A margine e chiusura del documento ora proposto viene inserito l'obiettivo del Comune di Cis di procedere all'acquisto delle quote di Società Idroelettrica Barnes srl ad esso riservate in sede di riassetto societario nel 2019, ad avvenuta verifica del valore della società e della redditività futura prospettica dell'impresa da parte di professionista esterno ad alla corretta allocazione delle risorse necessarie all'acquisto nel bilancio comunale.

Ritenuto di approvare l'Allegato 1 – “Revisione annuale partecipazione societarie 2021” parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, confermando che per nessuna delle partecipazioni societarie attualmente detenute dal Comune di Cis ricorrono le condizioni normative di cui al D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, che ne impongano l'alienazione ovvero l'adozione di altre misure comunque previste dall'art. 20, comma 1 della fonte di regolazione;

Esaminati i seguenti pareri:

<p>Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto espresso ai sensi degli artt. 185 e 187 del CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 N.2., si esprime parere favorevole in ordine della regolarità tecnico-amministrativa dell'atto.</p> <p>Parere reso dal Segretario Comunale</p>	<p>Il Segretario comunale f.to Bonvicin Paolo</p>
<p>Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali, che ad essa inseriscono, ai sensi espresso ai sensi degli artt. 185 e 187 del CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 N.2., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto e si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo dell'art. 187 del CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 N.2.</p> <p>Parere reso dal Responsabile del Servizio Finanziario</p>	<p>Il Responsabile del Servizio Finanziario f.to Devigili Natalia</p>

Visti:

- il D.Lgs. 19/8/2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16/06/2017, n. 100;
- la L.P. 27 dicembre 2010, n. 27;
- la L.P. 29 dicembre 2016, n. 19;
- la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie 21/7/2017, n. 19 “Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 175/2016”;
- il vigente Regolamento di Contabilità
- il CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 N.2.

Con voti favorevoli n 10, contrari 0, astenuti 0, su n. 10 Consiglieri Comunali presenti, espressi in forma palese

DELIBERA

1. di approvare l'“Allegato 1 a - “Revisione annuale partecipazioni societarie 2021”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che fa propri, aggiornandoli e integrandoli i dati dell'Allegato A di cui alla delibera consiliare n.27/2017 dd 28.09.2017, nonché dell'allegato 1 alla delibera 29 del 28.12.2018, così come aggiornato con deliberazione n.33 dd 28.12.2020, confermando che per nessuna delle partecipazioni societarie attualmente detenute dal Comune di CIS, ricorrono le condizioni normative di cui al D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, (L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 e ss.mm.ii) che ne

impongano l'alienazione ovvero l'adozione di altre misure comunque previste dall'art. 20, comma 1 D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 così come trasfuso nella normativa provinciale testé citata;

2. di approvare l' Allegato 2 - Relazione per la Ricognizione annuale, di cui all'art.18, co3 bis, LP 01.02.2005 n.1 e art.24 co 4 L.P. 29.12.2016 n.19 e ss.mm.ii. Costituisce aggiornamento e integrazione del documento, già adottato ai sensi dell'art. 24 D.Lgs n.175/2016 con deliberazione del consiglio comunale n. 27 di data 28.09.2017 e aggiornato con deliberazioni n.ro 29 dd 28.12.2018 e n.33 dd 28.12.2020).
3. di dare atto che si procederà ad integrare le schede allegate relative ai dati trasmessi dalle società in argomento, ove necessario, con i dati richiesti dalle autorità di controllo e vigilanza, entro i termini previsti per la trasmissione delle medesime.
4. di dichiarare con separata votazione - favorevoli n 10, contrari 0, astenuti 0 - ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 modificato dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6, il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
5. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5°, del CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 N.2.
 - ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2, lett. B) della legge 06.12.1971 n. 1034.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
f.to Bonvicin dott. Paolo

IL SINDACO
f.to Mengoni Fabio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo Pretorio e all'Albo Informatico le per **10** giorni consecutivi

dal 30.12.2021 al 09.01.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bonvicin dott. Paolo

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 n. 2.

X dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 n. 2.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bonvicin dott. Paolo

Allegati parte integrante:

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

li

IL SEGRETARIO
Bonvicin dott. Paolo